

ALL'ATT.NE DEI SEGRETARI GEN.LI DELLE CATEGORIE DEL P.I.

Roma, 14.2.2007

Oggetto: CCNQ comparti 1.1.2006 – 31.12.2009.

Cari compagni ed amici,

come anticipato, ieri 13 c.m. si è tenuta in ARAN la riunione di contrattazione relativa al Contratto in oggetto.

In apertura di riunione, l'Agenzia ha distribuito l'allegata bozza di accordo contrattuale, chiarendo che doveva di fatto intendersi come una scaletta in cui erano riportate le questioni e le posizioni degli atti d'indirizzo, più che come una proposta.

La riunione ha affrontato tutte le questioni, alcune delle quali erano per altro già state poste dall'ARAN nel primo documento di lavoro a suo tempo inviatoVi.

Relativamente alle diverse questioni concrete, è emerso:

- 1) Il rifiuto netto di tutto il tavolo sindacale, autonomi compresi, dell'ipotesi di scorporo del comparto Regioni – Autonomie Locali in due distinti comparti. Per UIL, CISL e CGIL, si è dichiarato che l'inaccettabilità giungerebbe alla non firma del CCNQ;
- 2) La considerazione di tutto il tavolo sindacale, autonomi compresi, che il CCNQ non rappresenta la sede propria per affrontare la materia della vicedirigenza, al di là di qualsiasi considerazione di merito, per cui debbasi espungere dal testo dell'accordo;
- 3) La posizione di tutto il sindacato circa l'inserimento dei Monopoli di Stato nel comparto delle Agenzie, anziché in quello dei Ministeri;
- 4) La decisione di operare il rinvio a successivi approfondimenti delle questione per le quali ciò fosse richiesto da una o più OO.SS.. In particolare, trattasi di:
 - Riflettere sulla collocazione dell'ENEA (in relazione ai costi di un inserimento nella Ricerca), dell'INDIRE e dell'INVALSI;

- Valutare la situazione del CISAM, a seguito delle vicende intercorse dopo il precedente CCNQ che lo traslò nel Comparto Ministeri;
- Operare una ricognizione sui Parchi Naturali non nazionali (sono EPNE), e sull' Agenzia del Farmaco, per capirne l'attuale collocazione;
- Raccogliere notizie circa quanto avvenuto per la quota di personale dell'Istituto Mauriziano di Torino non confluita nel SSN ma passata a Fondazione privata;
- Riflettere sull'opportunità della permanenza del comparto autonomo AFAM (la proposta, avanzata dalla CGIL, non ha fornito alternative e pare legata alla rappresentatività complessiva ottenuta da una o più sigle autonome solo per gli iscritti nel comparto AFAM. Per la UIL, comunque, si ritiene opportuno il mantenimento dello status quo);
- Valutare le implicanze del mancato inserimento del RID (sciolto l'1.1.2007) in alcun comparto, con il conseguente mantenimento per i dipendenti – nei ruoli ministeriali – di status contrattuale, giuridico ed economico che, per le vicende pregresse, è ancora quello antecedente il passaggio di detto personale al RID.

La UIL ha colto l'occasione della riunione per sollecitare l'ARAN a compiere tutte le azioni utili a favorire una rapida conclusione di tutte le vicende contrattuali aperte od ancora da aprire.

Al termine della riunione, l'ARAN ha preso atto delle posizioni sindacali e, in quanto difforni dagli atti d'indirizzo, si è impegnata a compiere in breve tempo i necessari passaggi politici conseguenti, al termine dei quali riconvocherà il sindacato per una riunione che, salvo sorprese, potrebbe rivelarsi conclusiva.

In preparazione di tale incontro, in data e luogo da fissare, si terrà una riunione unitaria con tutte categorie.

Quando saranno disponibili ulteriori dati e notizie, anche informali, sarà cura attivare anche tutti i nostri utili confronti preventivi.

Cordiali saluti.

Paolo Pirani

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2006 -2009**

ART. 1

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
 - A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
 - B) Comparto del personale delle Autonomie locali – *da definire*;
 - C) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
 - D) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - E) Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione;
 - F) Comparto del personale dei Ministeri;
 - G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - H) Comparto del personale delle Regioni – *da definire*;
 - I) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
 - L) Comparto del personale della Scuola;
 - M) Comparto del personale dell'Università.

ART. 3

Comparto del personale delle Agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
 - dall'Agenzia delle dogane;
 - dall'Agenzia delle entrate;
 - dall'Agenzia del territorio.

ART. 4

Comparto del personale delle Autonomie locali

da definire

ART. 5

Comparto del personale degli Enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Agenzia per le ONLUS), istituita con DPCM 26 settembre 2000.

ART. 6

Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:

- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

ART. 7

Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:

- dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della Difesa ai sensi del DM 20 gennaio 1998;
- dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
- dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);

- dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'istituzione dell'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'art. 1, comma 1279 della medesima legge;
- dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);
- dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito - a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
- dal Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno);
- dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via Panisperna);
- dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);
- dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

ART. 8

Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:
- dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - dai Monopoli di Stato;
 - dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
 - in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
 - dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).

Vicedirigenza da definire

ART. 9

Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 10

Comparto del personale delle Regioni

da definire

ART. 11

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:

- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 12

Comparto del personale della Scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.

ART. 13

Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

ART. 14

Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.

3. In tutti i casi in cui, per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro, ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione.

4. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.

ART. 15

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 18 dicembre 2002.